



Comune di Bracciano

REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE REDDITUALE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

(ARTT. 14 E 47, D.Lgs. n. 33/2013)

(Approvato con deliberazione di C.C. n 32 del 12/11/2013 entrato in vigore il 18/12/2013)

INDICE

TITOLO I – GENERALITA’

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Principi

Articolo 3 – Ambito di applicazione

TITOLO II – DICHIARAZIONE SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE

Articolo 4 – Dichiarazione di inizio mandato

Articolo 5 – Dichiarazione inizio mandato - Modalità

Articolo 6 – Dichiarazioni annuali

Articolo 7 – Dichiarazioni di fine mandato

Articolo 8 – Procedimento dichiarativo

Articolo 9 – Ulteriori dichiarazioni

TITOLO III – PUBBLICAZIONE

Articolo 10 – Pubblicazione sito web istituzionale

Articolo 11 – Ipotesi eccezionali di tutela della riservatezza.

Articolo 12 - Tempistica e durata

Articolo 13 - Accesso atti originali.

TITOLO IV - SANZIONI

Articolo 14 – Sistema sanzionatorio

Articolo 15 – Sanzioni

Articolo 16 – Avvio del procedimento

Articolo 17 – Istruttoria

Articolo 18 – Contraddittorio

Articolo 19 – Chiusura dell'istruttoria

Articolo 20 – Conclusione del procedimento

Articolo 21 – Criteri per l'applicazione della sanzione

Articolo 22 - Irrogazione sanzioni e pagamento in misura ridotta.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE

Articolo 23 – Organizzazione.

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 24 - Disposizioni transitorie

Articolo 25 - Disposizioni finali

Articolo 26 - Abrogazioni

Articolo 27 - Entrata in vigore

TITOLO I - GENERALITA'

Articolo 1 – Oggetto.

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'Ente, l'attuazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo del Comune di Bracciano, dettate dagli artt. 14 e 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, dalla L. n. 441/1982 e s.m.i. e sulla base delle linee guida emanate dalla CIVI con delibere n. 65 e n. 66 del 31.07.2013.

2. In particolare, il potere normativo esercitato in tale materia trova la sua fonte legislativa nella potestà regolamentare generale di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 267/2000 e nell'art. 11, L. n. 441/1982 e s.m.i.

Articolo 2 – Principi.

1. Il Regolamento persegue e attua i valori della legalità, della trasparenza e dell'accessibilità alle informazioni che regolano l'attività della pubblica amministrazione e dei suoi organi di governo.

Articolo 3 – Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:

- a) ai Consiglieri comunali;
- b) al Sindaco;
- c) agli Assessori comunali.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, altresì, al coniuge, non legalmente separato, ed ai parenti entro il secondo grado, dei soggetti di cui al comma 1, ove vi acconsentano espressamente e formalmente e nei limiti di quanto espressamente previsto dalla Legge. Viene in ogni caso data evidenza (pubblicazione) al mancato consenso di cui sopra.

3. Per finalità esclusivamente ricognitive e di chiarezza amministrativa, si specifica che per parenti entro il secondo grado, ai sensi dell'art. 74, 75 e 76 del Codice Civile, si intendono:

- a) Parenti di primo grado: - figli e genitori (linea retta);
- b) Parenti di secondo grado: b/1- Fratelli e sorelle (linea collaterale); b/2 - Nipoti e nonni (linea retta).

TITOLO II - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE

Articolo 4 – Dichiarazione di inizio mandato (art. 2 L. n. 441/82)

1. La dichiarazione di inizio mandato (complessiva), contiene e/o reca in allegato quanto segue:

- 1) la dichiarazione patrimoniale, concernente:
 - a- il possesso di diritti reali su beni immobili;
 - b- il possesso di diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - c- il possesso di azioni o quote di partecipazioni di società;
 - d- l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

2) la dichiarazione reddituale, concernente (in alternativa):

a- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF;

b- oppure, dichiarazione relativa alla ricorrenza di ipotesi legale di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

2.1) Nell'ipotesi di cui alla lettera b) l'Amministratore, in ogni caso, indicherà nella dichiarazione reddituale il reddito imponibile lordo ai fini Irpef percepito nell'anno di riferimento.

3) le seguenti dichiarazioni o documentazioni inerenti la campagna elettorale:

3.1) dichiarazione spese sostenute (in alternativa):

a- la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;

b-oppure, l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*»;

3.2) dichiarazione contributi ricevuti (in alternativa):

a- copia delle dichiarazioni congiunte o delle autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L. 18/11/1981, n. 659, concernenti i finanziamenti o contributi, di valore superiore a cinquemila euro, ricevuti sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi;

b- oppure, l'attestazione di non aver ricevuto alcun finanziamento o contributo di valore superiore a cinquemila euro come sopra riportato, con l'apposizione della formula «*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*»;

4) dichiarazione parentale, concernente:

a- i propri rapporti di coniugio e parentela, entro il secondo grado, legalmente in essere, con l'indicazione, per ciascuno di questi ultimi, degli estremi identificativi minimi;

b- l'avvenuta, o meno, prestazione da parte di questi ultimi del consenso alla presentazione e pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali che li riguardano;

5) in caso di consenso prestato, ai sensi del numero 4), per ciascuno dei consenzienti, l'allegazione di:

a- dichiarazioni di assenso in originale;

b- dichiarazione patrimoniale di cui al numero 1);

c- copia della dichiarazione reddituale di cui al numero 2) o dichiarazione di cui al numero 2.1).

Articolo 5 – Dichiarazione inizio mandato – Modalità

1. La dichiarazione complessiva di cui all'art. 4 è presentata agli Uffici preposti, entro e non oltre 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1.

2. La dichiarazione complessiva di cui all'art. 4 è resa nella forma della autocertificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione

deve essere protocollata ed, ai fini del rispetto dei termini previsti per adempiere, fa fede la data del protocollo.

3. La presentazione della dichiarazione può avvenire, con le stesse modalità della presentazione personale di cui al comma 3 secondo periodo, ultimo inciso, anche a mezzo posta o telefax o posta elettronica certificata (in tale ultimo caso la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale). In tutti i casi, ai fini del rispetto dei termini previsti per adempiere, fa fede la data di invio della dichiarazione, comunque accertabile a seconda dello strumento utilizzato.

5. Sempre ai fini del rispetto dei termini per adempiere, il termine di cui al comma 1, decorre:

- a) consiglieri comunali e sindaco: dalla data della proclamazione;
- b) assessori comunali: dalla data di accettazione della nomina sindacale.

6. La dichiarazione di assenso alla presentazione e pubblicazione da parte del coniuge e dei parenti, e la relativa dichiarazione patrimoniale e reddituale di cui all'art. 4, comma 1, punto 5, è resa nella forma dell'autocertificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, alla quale è allegata la copia del documento di identità del dichiarante. La presentazione di tali dichiarazioni avviene esclusivamente in allegato alla dichiarazione (complessiva) dell'Amministratore con il quale intercorre il rapporto di coniugio o parentela.

Articolo 6 – Dichiarazioni annuali. (art. 3 L. n. 441/82)

1. Per gli anni successivi alla prima dichiarazione di cui all'art. 4, ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi delle persone fisiche (modello UNICO), i soggetti indicati all'art. 3, comma 1, presentano la dichiarazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 4, aggiornata alla data di presentazione.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, salvo il numero 3 (spese e contributi elettorali).

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, salvo il comma 5 (decorrenza termini presentazione).

Articolo 7 – Dichiarazione di fine mandato. (art. 4 L. n. 441/82)

1. Entro e non tre mesi dalla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, presentano la dichiarazione patrimoniale di fine mandato.

2. Entro e non oltre un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi delle persone fisiche (modello UNICO), successivo alla scadenza del mandato, soggetti di cui all'art. 3, comma 1, presentano la relativa dichiarazione reddituale annuale.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, salvo il numero 3 (spese e contributi elettorali).

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, salvo il comma 5 (decorrenza termini presentazione).

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione o di riconferma, senza interruzione, ad una delle cariche indicate all'art. 3. In tali casi, si applicano le norme di cui all'art. 4.

Articolo 8 – Procedimento dichiarativo.

1. Fermo restando l'autonomo ed esclusivo dovere dichiarativo dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al solo scopo di agevolare l'osservanza degli obblighi previsti, a cura dell'Ufficio preposto, viene inviato per posta elettronica agli interessati apposito avviso almeno 15 giorni prima della scadenza dei termini previsti per ciascuna delle dichiarazioni di cui sopra.

E', in ogni caso, escluso che la mancata o tardiva pubblicazione o invio dell'avviso possa costituire esimente dell'eventuale illecito amministrativo compiuto dagli interessati.

2. L'Ufficio preposto, ove riscontri irregolarità o incompletezze sostanziali nella dichiarazione presentata nei termini previsti, invia ai soggetti interessati un invito a provvedere alla regolarizzazione entro un termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione. L'invito è effettuato con qualsiasi modalità, anche telematica, che consenta di comprovare con effetti legali l'avvenuta ricezione della missiva o il suo rifiuto.

3. L'Ufficio preposto, una volta scaduto il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, invia ai soggetti inadempienti un invito a provvedere a presentare la dichiarazione entro un termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione. L'invito è effettuato con qualsiasi modalità, anche telematica, che consenta di comprovare con effetti legali l'avvenuta ricezione della missiva o il rifiuto.

4. L'Ufficio preposto, nell'ipotesi di cui al comma 3, ove riscontri irregolarità o incompletezze sostanziali nella dichiarazione presentata nei termini assegnati a seguito dell'invito ivi previsto, invia al soggetto interessato un ulteriore invito a provvedere alla regolarizzazione entro un termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione. L'invito è effettuato con qualsiasi modalità, anche telematica, che consenta di comprovare con effetti legali l'avvenuta ricezione della missiva o il suo rifiuto.

Articolo 9 – Altre dichiarazioni.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, lettere b), c), d), ed e) del D.Lgs. n. 33/2013, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, trasmettono e comunicano, altresì, quanto segue:

- a) il proprio curriculum;
- b) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, se diversi da quelli rilevabili d'ufficio dalla struttura competente ai sensi del presente Regolamento;
- c) le spese di viaggio o missione pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

2. Le notizie, i dati ed i documenti di cui al precedente comma, sono rese nella forma dell'autocertificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., con le modalità e nei termini previsti per le dichiarazioni iniziali ed annuali di cui agli articoli precedenti.

TITOLO III - PUBBLICAZIONE

Articolo 10 – Pubblicazione sito web istituzionale.

1. Le dichiarazioni, gli atti, le notizie ed i dati, di cui al presente Regolamento sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune, nell'apposita sotto-sezione della Sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

2. In ogni caso, viene garantita la possibilità per chi accede all'informazione di verificare il cronologico relativo a: inizio mandato, anno per anno e fine mandato.

3. Le dichiarazioni, gli atti, le notizie ed i dati, di cui sopra, sono pubblicati integralmente, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

4. Ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 33/2013, è consentito il trattamento dei dati secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro libero riutilizzo, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

Articolo 11 – Ipotesi eccezionali di tutela della riservatezza.

1. Per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge e dei parenti dell'Amministratore, non si applica la norma sul formato aperto e sulla libera riutilizzabilità degli stessi.

2. Sono fatte salve, le cautele ed i limiti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, per la divulgazione di eventuali dati personali "sensibili" o "giudiziari" come definiti dalla Legge.

3. Resta fermo il divieto di cui al D.Lgs. n. 196/2003 di divulgare eventuali dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

4. In ogni caso l'indicazione nei curricula presentati dagli amministratori di eventuali dati di cui al comma 3 e 4, implica l'autorizzazione a pubblicarli.

5. Ulteriori forme di tutela della riservatezza sono previste dalla Legge in merito alla durata ed all'archiviazione delle pubblicazioni come dettagliato nell'articolo seguente.

Articolo 12 - Tempistica e durata pubblicazioni.

1. La pubblicazione delle dichiarazioni avviene entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la loro presentazione o, comunque, dalla data della loro effettiva presentazione. Essa è effettuata, comunque, anche se in maniera parziale (in relazione ad eventuali inadempimenti). In tale ultimo caso, della mancata presentazione viene fatta apposita annotazione.

2. A seguito del procedimento di integrazione delle dichiarazioni di cui all'art. 8, la pubblicazione delle stesse viene tempestivamente integrata, su impulso dell'Ufficio competente.

3. La pubblicazione ha durata permanente per l'intero mandato di ciascun amministratore e sino tre anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, del mandato, salvo le eccezioni che seguono.

4. La pubblicazione della situazione reddituale-patrimoniale pregressa degli amministratori e del coniuge o parente scade alla scadenza del mandato, salvo per le dichiarazioni di fine mandato.

5. In ogni caso, scaduti i termini di durata della pubblicazione, di cui ai commi 3 e 4:

a) i dati generali, sono trasferiti a cura dell'Ufficio competente alla tenuta del sito web, nell'apposita sezione sotto-sezione di "archivio", prevista in generale dall'art. 9.2 del D.Lgs. n. 33/2013;

b) i dati inerenti la situazione reddituale-patrimoniale, non sono trasferiti nell' "archivio" di cui sopra.

Articolo 13 - Accesso atti originali.

1. La documentazione originale è conservata presso l'Ufficio preposto. Chiunque interessato ha diritto di accedere alla documentazione originale di cui sopra, mediante richiesta all'Ufficio depositario.

TITOLO IV - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Articolo 14 – Sistema sanzionatorio

1. Il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 47 del d.Lgs 33/2013 e dalla delibera CIVIT del 31.07.2013, si attiva:

a) per mancata o incompleta comunicazione, da parte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri, delle informazioni e dei dati relativi alla loro situazione patrimoniale al momento dell'assunzione in carica, della titolarità di imprese, delle partecipazioni azionarie proprie, nonché di tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica stessa;

b) per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22 comma 2 del decreto 33/2013.

c) per omessa comunicazione al Comune, da parte degli amministratori societari, del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero delle indennità di risultato entro trenta giorni dal loro percepimento.

Articolo 15 – Sanzioni.

1. La mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dal presente regolamento in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, comporta, ai sensi di legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila).

2. In particolare, le sanzioni sono graduate, in relazione alla loro gravità, come segue:

a) la presentazione nei termini ordinari di dichiarazioni incomplete e/o irregolari, che non siano state completate e/o regolarizzate entro i termini assegnati ai sensi dell'art. 8,

comma 2, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di euro 4.000,00 (quattromila);

b) la presentazione di dichiarazioni incomplete e/o irregolari, che non siano state completate e/o regolarizzate entro i termini speciali assegnati ai sensi dell'art. 8, comma 4, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 (mille) ad un massimo di euro 8.000,00 (ottomila);

c) la mancata presentazione, neppure dopo la scadenza infruttuosa della diffida con l'invito ad adempiere entro i termini speciali assegnati ai sensi dell'art. 8, comma 3, delle dichiarazioni di cui al presente regolamento, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 (duemila) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila).

3. In particolare, le sanzioni di cui sopra si applicano ad entrambi i seguenti casi:

a- inottemperanza agli obblighi dichiarativi inerenti la situazione patrimoniale di cui agli artt. da 4 a 7;

b- inottemperanza agli obblighi dichiarativi inerenti i compensi eventuali di cui all'art. 9, co. 1, lett, c).

4. Dell'eventuale inadempimento ed irrogazione di sanzioni viene data comunicazione al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale (a seconda del soggetto inadempiente), e fatta menzione nell'apposita sotto-sezione dedicata del sito *web* istituzionale.

5. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo fa comunque salvo ed impregiudicato l'accertamento da parte degli organismi competenti per eventuali, ulteriori responsabilità nelle quali siano incorsi i soggetti interessati in ragione delle dichiarazioni rese.

Articolo 16 – Avvio del procedimento

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato esclusivamente su segnalazione della CIVIT, del Nucleo di Valutazione, ovvero del Responsabile per la trasparenza.

Articolo 17 – Istruttoria

1. Ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti di cui all'articolo precedente, il *Responsabile per la prevenzione della corruzione*, individuato ai sensi dell'articolo 1 comma 7 della legge 190/2012, svolge la fase istruttoria.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione accerta l'omissione e la contesta senza indugio al destinatario e, comunque, non oltre venti giorni.

3. La contestazione, svolta in forma scritta, è notificata al destinatario nel termine di cui sopra.

Articolo 18 – Contraddittorio

1. Entro quindici giorni dalla notificazione della contestazione, il destinatario ha facoltà di depositare le proprie *controdeduzioni* in forma scritta.
2. In alternativa alle controdeduzioni scritte, nel medesimo termine, il destinatario può richiedere un *contraddittorio* con il Responsabile della prevenzione della corruzione, nel quale può farsi assistere da un legale o da un rappresentante sindacale.
3. Durante il contraddittorio, del quale è steso processo verbale, il destinatario può produrre osservazioni scritte e documenti a dimostrazione che l'omissione è dipesa da cause a lui non ascrivibili.
4. Data e luogo del contraddittorio sono fissati dal Responsabile della prevenzione della corruzione, e si tiene di norma entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Qualora il destinatario non si presenti al contraddittorio, senza un giustificato e documentato motivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria.

Articolo 19 – Chiusura dell'istruttoria

1. Ricevute ed esaminate le controdeduzioni, ovvero svolto o andato deserto il contraddittorio, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria con una breve relazione.
2. Quindi, rimette gli atti *all'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari* per l'assunzione del provvedimento conclusivo.

Articolo 20 – Conclusione del procedimento

1. L'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione di cui all'articolo 15 comma 1 è l'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari, come individuato all'interno del relativo Regolamento comunale.
2. L'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari provvede sulla base degli atti ricevuti dal Responsabile della prevenzione della corruzione.
3. L'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari chiude il procedimento comminando la sanzione, ovvero dichiarando il "*non luogo a procedere*".
4. L'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari fissa e notifica la sanzione amministrativa pecuniaria, nel termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti.

Articolo 21 – Criteri per l'applicazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche e tenendo conto di quanto riportato nel precedente art. 15.

Articolo 22 - Irrogazione sanzioni e pagamento in misura ridotta.

1. Per quanto concerne il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i..

2. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, L. n. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, L. n. 689/1981, per le violazioni di cui al presente Regolamento, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma 2.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE

Articolo 23 – Organizzazione.

1. Fatto salvo quanto previsto nel precedente Titolo IV che disciplina il procedimento sanzionatorio, l'Ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale relativo al presente Regolamento è individuato nella struttura organizzativa competente per le relazioni istituzionali e per la pubblicazione delle notizie sul sito Web.

2. Il titolare della struttura competente per le relazioni istituzionali e per la pubblicazione delle notizie sul sito Web, è responsabile:

a) della tempestiva e corretta predisposizione e attivazione della piattaforma informatica di pubblicazione prevista dal presente Regolamento, secondo le modalità tecniche ivi previste o comunque necessarie in base alla normativa vigente o ad eventuali successive direttive delle Autorità preposte;

b) alla tempestiva pubblicazione periodica delle dichiarazioni di cui al presente Regolamento, a seguito di apposita richiesta dell'Ufficio di cui al comma 1.

3. Le pubblicazioni avvengono entro cinque giorni dalla richiesta di cui sopra.

4. Il Segretario Generale è, in ogni caso, titolare di poteri di indirizzo, impulso e coordinamento sulla gestione complessiva delle funzioni ed attività di cui al presente regolamento.

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 24 - Disposizioni transitorie.

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2013, i soggetti di cui all'art. 3, sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 6 (cumulativamente), entro e non oltre un mese dalla entrata in vigore del presente regolamento.

2. La situazione reddituale da dichiarare ai sensi del comma 1, è riferita alla dichiarazione fiscale 2013 relativa all'anno fiscale 2012. La situazione patrimoniale da dichiarare ai sensi del comma 1, è riferita alla data di effettuazione della dichiarazione. Le dichiarazioni , ai

sensi del comma 1, inerenti le spese ed i contributi per la campagna elettorale sono riferite al rinnovo degli organi elettivi comunali del 2012.

Articolo 25 - Disposizioni finali.

1. Il presente Regolamento è inserito nella Raccolta ufficiale dei regolamenti comunali ed è pubblicato in maniera permanente nella Raccolta informatica del sito *web* istituzionale dell'Ente.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti nel tempo. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di legge che venissero emanate successivamente all'approvazione del presente Regolamento e che riguardino la disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo troveranno diretta ed immediata applicazione al Comune di Bracciano, senza necessità di alcun recepimento o presa d'atto da parte dell'Ente.

Articolo 26- Abrogazioni.

1. Sono abrogate, altresì, tutte le eventuali disposizioni regolamentari comunali che risultino incompatibili con le norme in questa sede previste.

Articolo 27 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore scaduti 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo on line dell'Ente della deliberazione di approvazione.
